REGOLAMENTO GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

Il Regolamento è stato approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 18 del 16/12/2025

CAPO I – INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito "Decreto Correttivo").

2. In adesione agli orientamenti espressi da ANAC con Atto del Presidente dell'11.10.2023, l'art. 45 del Codice reca una disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche semplificata negli aspetti procedurali, nell'ottica di garantire maggiore speditezza nell'ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi. Gli incentivi sono erogati direttamente al personale dipendente, senza confluenza nel fondo per l'incentivazione, con semplificazione finanziaria, burocratica e contabile.

3. L'attribuzione degli incentivi è effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva ed è orientata al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.

4. L'ASP destina agli incentivi tecnici fino al due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento. Le risorse sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure negli stati di previsione della spesa o nei bilanci.

5. L'ottanta per cento delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice e tra i loro collaboratori, secondo il presente Regolamento e la contrattazione integrativa, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte da personale interno. Le funzioni tecniche affidate all'esterno (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, verifica/validazione, collaudo) non danno luogo a incentivi per il personale interno e le relative quote confluiscono nel fondo innovazione di cui al successivo comma 6.

6. La restante quota del venti per cento delle risorse — escluse quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementate delle quote parti dell'incentivo non distribuite e delle quote relative a funzioni affidate all'esterno — è destinata agli scopi di innovazione e valorizzazione del personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice (di seguito "fondo innovazione").

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'art. 45 e dall'Allegato I.10 del Codice, limitatamente alle attività effettivamente svolte da personale interno. Il Regolamento si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture, in appalto o tramite PPP, comprese le concessioni.

2. Le attività tecniche rilevanti sono quelle espressamente individuate dall'art.45 e dall'allegato I.10 del codice, ivi incluso, ove effettivamente svolto da personale interno e compatibilmente con l'assetto organizzativo dell'ASP, il coordinamento dei flussi informativi. Le attività esternalizzate non sono incentivabili nei confronti del personale interno e le relative quote costituiscono economie di spesa

3. Poiché l'ASP non dispone di tecnici abilitati interni, le seguenti funzioni tecniche sono sistematicamente affidate a professionisti esterni e sono pertanto escluse dall'incentivazione al personale interno:

a) redazione del documento di indirizzo alla progettazione (DOCFAP);
b) redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
c) redazione del progetto esecutivo;
d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
e) verifica e validazione del progetto;
f) direzione dei lavori e relativi uffici (direttore operativo, ispettore di cantiere);
g) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
h) collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico.

Le quote corrispondenti a tali funzioni costituiscono economie di spesa

4. Per quanto non previsto trovano applicazione le leggi e i regolamenti nazionali e i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito "CCNL").

5. A seguito dell'eventuale abrogazione dell'Allegato I.10 per l'adozione del regolamento ministeriale di cui all'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988, il richiamo si intenderà riferito a tale regolamento ministeriale.

Art. 3 – Quantificazione delle risorse

1. L'ammontare delle risorse per ciascun intervento, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Azienda, è calcolato sull'importo a base dell'affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri per la sicurezza e degli eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. La percentuale è definita in base ai seguenti scaglioni progressivi cumulativi; gli scaglioni si sommano tra loro.

Valore APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
da €40.000 a €499.999,99	2,00%	1,60%	1,40%
da €500.000 a €999.999,99	1,80%	1,40%	1,20%
da €1.000.000 a €1.499.999,99	1,60%	1,20%	1,00%
da €1.500.000 a €1.999.999,99	1,40%	1,00%	0,80%
da €2.000.000 a €2.499.999,99	1,20%	0,80%	0,60%
da €2.500.000 a €2.999.999,99	1,00%	0,60%	0,40%
da €3.000.000 a €3.499.999,99	0,80%	0,40%	0,10%
da €3.500.000 a €3.999.999,99	0,60%	0,10%	0,10%
da €4.000.000 a €4.499.999,99	0,40%	0,10%	0,10%
da €4.500.000 in poi	0,10%	0,10%	0,10%

3. Qualora siano previsti lavori, servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento relativo alle parti opzionali e alle modifiche di cui all'art. 120, lett. a), avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni di esecuzione e verifica dell'esecuzione.

4. Non maturano incentivi le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 3. Le varianti di cui alla lett. c) contribuiscono all'incentivo se comportano opere aggiuntive e maggiori risorse; l'incentivo è calcolato sulle maggiori somme stanziate e quantificato nel provvedimento del RUP di cui al comma 13 dell'art. 120.

5. Nei contratti misti le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale; dalla base di calcolo è decurtato l'importo dei contratti altrimenti esclusi.

6. Nelle concessioni la quota è calcolata sul valore della concessione ai sensi dell'art. 179 del Codice.

7. Gli incentivi possono essere attribuiti per adesioni a convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, per le sole pertinenti attività svolte dal personale.

Art. 4 – Funzioni tecniche incentivabili

1. Gli incentivi sono destinati esclusivamente alle attività svolte dal personale individuato nel gruppo di lavoro che svolge le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice, come aggiornato dal Decreto Correttivo, inclusi i collaboratori che svolgono materialmente parte significativa delle attività relative alla singola funzione, anche senza ruoli di responsabilità.

2. In considerazione dell'assenza di tecnici abilitati interni, le funzioni tecniche incentivabili presso l'ASP sono limitate a:

a) Programmazione della spesa per investimenti;
b) Attività del Responsabile Unico del Progetto (RUP) in tutte le fasi;
c) Predisposizione dei documenti di gara e svolgimento della procedura di affidamento;
d) Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) per servizi e forniture;
e) Verifica di conformità e regolare esecuzione per servizi e forniture.

Art. 5 – Limiti alla riconoscibilità dell'incentivo

1. Sono incentivabili le attività relative a contratti di appalto o concessione rientranti nell'ambito del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14, sono incentivabili solo gli affidamenti relative a forniture e servizi per i quali sia prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione (DEC) quale figura distinta dal RUP.

3. Negli affidamenti diretti possono essere riconosciuti gli incentivi per predisposizione dei documenti e svolgimento della gara solo se il Dirigente, per particolare complessità o rilevante importo, lo stabilisce prima dell'avvio del processo acquisitivo.

4. Nelle adesioni a convenzioni quadro o strumenti di acquisto/negoziazione l'incentivo può essere erogato per le attività effettivamente svolte, escluse progettazione e affidamento.

5. Per gli accordi quadro, l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo per programmazione e affidamento e sugli importi effettivi dei contratti discendenti per esecuzione e verifica.

6. Non comportano incentivi:
a) contratti esclusi dal Codice, in particolare ai sensi degli artt. 6, 13 e 56;
b) lavori in amministrazione diretta, salvo quelli di particolare complessità che richiedano affidamento comparativo e contabilità;
c) contratti sotto €40.000,00;
d) servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici.

7. Gli affidamenti in adesione a convenzioni/accordi quadro di Consip o della centrale regionale Intercent-ER non comportano incentivi per le fasi di progettazione e affidamento.

Art. 6 – Soggetti destinatari

1. Sono destinatari il personale dirigenziale e non dirigenziale, amministrativo e tecnico, anche a tempo determinato, che svolge le funzioni di cui all'art. 4. Gli incentivi sono erogabili ai titolari di Elevata Qualificazione e al personale dirigenziale, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice come modificato dal Decreto Correttivo.
2. L'ASP può adottare, in alternativa, altri metodi di retribuzione per attività e contratti interessati; in tal caso l'incentivo non si applica. L'amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 7 – Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Considerato l'attuale assetto organizzativo e le specifiche competenze professionali maturate dal personale dipendente all'interno di ASP Magiera Ansaloni, L'Amministratore Unico, per affidamenti superiori ai 40.000 €, con proprio decreto individua il RUP nella figura del Direttore dell'ASP, in quanto unica figura avente i necessari requisiti allo svolgimento di tale funzione. Il Dirigente, con atto contestuale o immediatamente successivo all'avvio della procedura, individua la struttura tecnico-amministrativa incaricata, assicurando rotazione ed equa ripartizione degli incarichi ove possibile.
2. La scelta considera integrazione delle competenze, esperienze acquisite, attività analoghe con risultati positivi e consequenzialità con incarichi dello stesso oggetto.
3. Il personale deve possedere competenze necessarie e può essere a tempo indeterminato o determinato, pieno o part-time.
4. Il personale indicato assume responsabilità diretta e personale per procedimenti, sub-procedimenti e attività assegnate.
5. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
6. L'atto individua i tempi per le prestazioni.
7. Il Dirigente può modificare la composizione, anche in accertamento, motivando le esigenze sopraggiunte; il subentrante matura l'incentivo in proporzione all'attività svolta.

Art. 8 – Accantonamento

1. Le risorse sono indicate nel quadro economico e iscritte in bilancio su proposta del Dirigente competente con l'approvazione dell'atto di avvio della procedura.

2. Le risorse iscritte al bilancio di cui al predente punto 1), sono liberate se non si perviene all'aggiudicazione, o se le opere, I servizi o le forniture non sono eseguiti.

3. Non sono erogabili incentivi senza accantonamento.

Art. 9 – Centrale di committenza e Stazioni appaltanti qualificate

1. In caso di affidamento mediante soggetti qualificati diversi dall'ASP, all'ente che gestisce l'affidamento è destinata la quota prevista dagli artt. 14 e 15 per documenti e svolgimento gara, al netto del fondo innovazione e comunque non oltre il 25% delle risorse complessive, in base agli accordi tra le parti.
2. Alla CUC/SUA è assegnato il 20% per lavori e il 25% per servizi e forniture; la quota è detratta da quella del personale dell'ente ed è ripartita: Responsabile fase affidamento 60%, collaboratori 40%.
3. Per enti non appartenenti all'Unione dei Comuni, la percentuale è pari al 25% dell'incentivo ex art. 45, comma 2, indipendentemente dal contratto.

Art. 10 – Maturazione dell'incentivo

1. Per lavori inferiori a € 500.000,00 e servizi/forniture di durata inferiore all'anno, il diritto matura con approvazione del collaudo, della verifica di conformità o della regolare esecuzione.

2. Negli altri casi matura:

a) con l'atto di aggiudicazione per programmazione, predisposizione documenti di gara e affidamento, incluse attività RUP e collaborazione sino all'affidamento;

b) con approvazione della verifica di conformità o regolare esecuzione per esecuzione, verifica e attività RUP/collaborazione successivi all'affidamento.

Art. 11 – Accertamento delle attività svolte

1. Il Dirigente competente, su proposta del RUP, redige per ciascun intervento una relazione motivata che accerta: risorse potenzialmente erogabili; anno di maturazione; rispetto di tempi e costi e decurtazioni; suddivisione tra gruppi; attività interne e quote per ciascuna unità di personale; quote per il fondo innovazione.

2. Il RUP fornisce per iscritto le informazioni necessarie.

3. Per tempi e costi si fa riferimento a normativa, cronoprogrammi, documenti di programmazione, carte dei servizi, quadro economico e contratto.

4. In caso di accertamento negativo o parzialmente positivo il Dirigente motiva errori e ritardi, valutando le giustificazioni.

5. I responsabili di incrementi di tempi o costi non percepiscono le somme per l'attività interessata.

6. Non ha diritto al compenso chi viola obblighi di legge o non svolge con diligenza i compiti.

7. L'Azienda recupera le somme non dovute anche mediante decurtazione di incentivi per altri interventi.
8. In caso di conflitto di interessi del Dirigente, subentra il Direttore ASP; se il conflitto riguarda il Direttore, subentra il Direttore vicario.

Art. 12 – Riduzione dell'incentivo per ritardi e maggiori costi

1. In caso di ritardi o maggiori costi imputabili al personale, l'incentivo è ridotto secondo la seguente tabella:

% Incremento tempo	% Riduzione incentivo	% Incremento costo	% Riduzione incentivo
15% – 35%	−10%	15% – 35%	−10%
36% – 50%	−30%	36% – 50%	−30%
51% – 75%	−75%	51% – 75%	−75%
>75%	−100%	>75%	−100%

2. Il calcolo è riferito alla singola attività.
3. Non rilevano ritardi e costi non imputabili al personale, dovuti a:
   a) modifiche ex art. 120;
   b) sospensioni ex art. 121;
   c) inadempienze dell'appaltatore;
   d) modifiche normative, contrattuali o programmatorie;
   e) eventi eccezionali e imprevedibili;
   f) responsabilità di professionisti esterni.

4. Se la violazione non rientra nell'art. 11, comma 6, il compenso è ridotto con penale dal 10% al 50%, proporzionalmente alla gravità.

Art. 13 – Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento è quantificato l'ammontare da ripartire; relazione e incentivo spettante sono approvati con determinazione dirigenziale.

2. Gli incentivi maturati nell'anno da ciascuna unità di personale, anche per altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico annuo lordo complessivo (stipendio tabellare, IIS, 13ª mensilità, RIA, indennità di comparto e salario accessorio). Con metodi e strumenti digitali il limite può essere elevato del 15%; rileva il principio di competenza e la data di maturazione.

3. Un dipendente non può percepire oltre il 50% degli incentivi erogabili per il singolo lavoro, servizio o fornitura.

4. Per incarico arbitrale o di collaudatore conferito a personale di altra amministrazione, il 50% del compenso è versato all'amministrazione di appartenenza; se conferito a personale dell'Azienda da altra amministrazione, il compenso confluisce nel fondo del trattamento accessorio.

Art. 14 – Criteri e coefficienti di ripartizione degli incentivi per lavori

1. In considerazione dell'assenza di tecnici abilitati interni, la ripartizione tra i componenti del gruppo di lavoro avviene secondo la seguente tabella, che tiene conto delle sole funzioni effettivamente svolte dal personale interno. Le quote corrispondenti a funzioni esternalizzate (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, verifica/validazione, collaudo) — stabilite in misura pari al 42% dell'incentivo teorico — costituiscono economie di spesa.

Gruppo	Quota gruppo (sul 100% distribuibile internamente)	Ruoli e quote per ruolo
Programmazione spesa investimenti	5%	Responsabile 1,00; Primo collaboratore 0,30; Altri 0,10
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	50%	RUP 1,00; Primo collaboratore flussi 0,15; Collaboratori tecnici progr.-aff. 0,10; esecuzione-verifica 0,20; altri 0,05
Predisposizione documenti di gara e svolgimento procedura	35%	Responsabile fase affidamento 1,00; Primo collaboratore 0,30; Altri 0,10
Supporto amministrativo esecuzione	10%	Responsabile 1,00; Primo collaboratore 0,30; Altri 0,10
TOTALE	100%	

2. All'interno di ciascun gruppo: QUOTA GRUPPO × (QUOTA PER RUOLO / SOMMA QUOTE PER RUOLO RELATIVE AL GRUPPO).

3. Le funzioni esternalizzate di cui all'art. 2, comma 2, non danno luogo ad alcun incentivo per il personale interno. Le relative quote costituiscono economie di spesa.

Art. 15 – Coefficienti di ripartizione degli incentivi per servizi e forniture

1. La ripartizione avviene sulla base della seguente tabella:

Gruppo	Quota gruppo	Ruoli e quote per ruolo
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	40%	RUP 1,00; Collab. progr.-prog.-aff. 0,20; Collab. esecuzione-verifica 0,20

Predisposizione documenti di gara	25%	Responsabile fase affidamento 1,00; Primo collaboratore 0,30; Altri 0,10
Direzione esecuzione (DEC)	30%	DEC 1,00; Direttore operativo 0,35; Altri 0,10
Verifica conformità / regolare esecuzione	5%	Responsabile 1,00; Primo collaboratore 0,30; Altri 0,10
TOTALE	100%	

2. Le quote spettanti sono calcolate secondo la formula dell'art. 14, comma 2.

Art. 16 – Quote non distribuite e fondo innovazione

1. Le quote relative a funzioni, non dovute per accertamento negativo/parziale, non dovute per superamento del limite annuo o per funzioni svolte dal Dirigente, non sono ripartite e incrementano il fondo innovazione.

2. Gli accantonamenti eccedenti la quantificazione dell'art. 3 rientrano nelle disponibilità di bilancio.

3. Il fondo è destinato a beni e tecnologie per innovazione, inclusi BIM, banche dati, efficientamento informatico e strumenti elettronici di controllo, nonché a formazione digitale, specializzazione del personale e assicurazione obbligatoria.

4. Dal mese di maggio il C.d.A. stabilisce annualmente l'utilizzo delle risorse.

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

1. Entro aprile il Dirigente competente effettua la regolarizzazione contabile degli incentivi maturati nell'anno precedente, nei limiti dell'accantonamento.

2. Gli incentivi sono liquidati annualmente con determinazione dirigenziale; per gli appalti pluriennali, la fase esecutiva può essere erogata annualmente per quota di competenza.

3. Prima della liquidazione sono acquisite la dichiarazione del personale sugli incentivi percepiti presso altre amministrazioni e il calcolo del trattamento economico annuo del Servizio Politiche del Personale.

4. La determinazione approva o richiama la relazione di accertamento e dà atto della verifica.

Art. 18 – Norme finali del Capo I

1. La disciplina si applica alle procedure il cui bando, invito o atto di affidamento diretto sia successivo alla sua entrata in vigore.

2. Include gli interventi dal 1° luglio 2023 con accantonamento previsto.

3. Per il personale dirigenziale si applica alle procedure i cui bandi, avvisi e inviti siano pubblicati o inviati dalla vigenza del D.Lgs. 209/2024.

4. Il Regolamento è interpretato nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Compatibilità con altre forme di incentivo

1. Gli incentivi del Capo I sono cumulabili con altre forme di incentivazione della produttività previste dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e con ogni altra forma di compenso accessorio, compresa la retribuzione di risultato per l'incarico di Elevata Qualificazione.

Art. 20 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Decorsi dodici mesi, si procederà a verifica applicativa e ad eventuali modifiche.
3. Le norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali; in attesa di modifica formale si applica la normativa sovraordinata.
4. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.

****